

Sentenza n.725/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO

La Corte di Appello di Salerno- Sezione Lavoro- nelle persone dei magistrati:

dr. Maura Stassano	Presidente
dr. Attilio Franco Orio	Consigliere rel.
dr. Mauro Casale	Giudice Ausiliario

nella udienza del giorno 25 novembre 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.619 dell'anno 2018 del Ruolo Generale del lavoro

TRA

AVAGLIANO GAETANO, AVAGLIANO RACHELE, BARRELLA MICHELE, CAPRIGLIONE SALVATORE, CERUSO GIUSEPPE, CILIBERTI MICHELE, DI GIUSEPPE VINCENZO, FEDULLO LUIGI, LAISO ANTONIO, MEMOLI VINCENZO, PAPA GIOVANNI, PUGLIA ALFONSO, SCUOPPO FRANCESCO, SENATORE LUIGI, VICINANZA GUGLIELMO, difesi ed assistiti dall'avv. SCHIAVO GIANFRANCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 31;
appellanti

E

Fallimento EUDECOR di Emilio e Guglielmo Clarizia snc, in persona legale rappresentante p.t.;
appellato, contumace

nonché

I.N.P.S. in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Salerno rappresentato e difeso dall'avv. SERRELLI SUSANNA, come da mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale INPS in Salerno al Corso G. Garibaldi n.38;
appellato

E



I.N.A.I.L. in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Salerno rappresentato e difeso dall'avv. TERESA CASTELLUCCI, come da mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale INAIL in Salerno, alla Via De Leo n.12;

appellato

avente ad oggetto: rivalutazione contributiva amianto

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. Att. c.p.c.)

Con atto depositato il 27/7/2018 i signori AVAGLIANO GAETANO, AVAGLIANO RACHELE, BARRELLA MICHELE, CAPRIGLIONE SALVATORE, CERUSO GIUSEPPE, CILIBERTI MICHELE, DI GIUSEPPE VINCENZO, FEDULLO LUIGI, LAISO ANTONIO, MEMOLI VINCENZO, PAPA GIOVANNI, PUGLIA ALFONSO, SCUOPPO FRANCESCO, SENATORE LUIGI, VICINANZA GUGLIELMO, a mezzo del loro comune difensore di fiducia, proponevano appello avverso la sentenza n.580/2018 emessa dal Tribunale di Salerno sez. lavoro in data 22/2/2018 e depositata in pari data, di rigetto, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di INAIL, del ricorso volto a conseguire il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 13 comma 8 D.Lgs.269/03 stante l'esposizione ultradecennale qualificata all'amianto presso lo stabilimento Eudecor di Salerno, per intervenuta prescrizione, con compensazione di spese ed attribuzione dell'onere per compensi di CTU nella misura della metà a carico di INPS e metà a carico dei ricorrenti in solido fra loro.

Nella appellata sentenza il giudice di primo grado, premesso che tutti i ricorrenti avevano rappresentato di aver lavorato per più di dieci anni alle dipendenze della ditta Eudecor snc, dichiarata fallita il 18/8/2000, che si occupava della vendita di materiale per l'edilizia e arredo bagno nonché concessionaria della Eternit quale rivenditore esclusivo di prodotti in fibrocemento di amianto, e che l'amianto era presente in numerose parti strutturali dei capannoni in cui si svolgeva l'attività lavorativa in ambienti privi di impianti di areazione, con la presenza di prodotti di eternit stoccati nei magazzini adiacenti e nel piazzale antistante, con conseguente dispersione di fibre di aghi di amianto, rilevava che la domanda di certificazione attestante la esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro era stata presentata all'INAIL il 4/6/2005 e che la domanda amministrativa all'INPS inoltrata il 3/7/12 era stata respinta; quindi, premesso l'iter normativo in materia, ritenuta applicabile la disciplina della L.326/03, respingeva la preliminare eccezione di decadenza ex art. 47



co.5 e 6 l.cit. per essere stata presentata la domanda INAIL prima del 15/6/05, ma respingeva il ricorso per intervenuta prescrizione decennale decorrente dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia dalla data di cessazione della esposizione qualificata all'amianto, anteriore alla dichiarazione di fallimento della società con chiusura dello stabilimento, termine decorso alla data di presentazione delle domande all'INPS del 2012, né poteva essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione alla presentazione della domanda all'INAIL nel 2005, trattandosi di beneficio avente natura pensionistica poiché finalizzato a conseguire più rapidamente l'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche.

Nei suoi motivi di appello, i contribuenti lamentavano la dichiarata prescrizione avendo essi raggiunto la consapevolezza del pericolo all'esposizione ad amianto dal giorno in cui avevano presentato domanda all'INAIL (14/6/05) o al più dalla data di entrata in vigore della normativa di riferimento (30/9/2003) poiché solo con la richiesta di accertamento della esposizione all'amianto sui luoghi di lavoro si rendeva possibile l'esercizio del diritto alla rivalutazione contributiva; peraltro alla data del 14/6/2005 soltanto tre ricorrenti erano già pensionati (Avagliano Rachele, Fedullo Luigi e Ciliberti Michele, quest'ultimo peraltro dipendente di Eudecor soltanto per sei anni dal 1993 al 1999), ed il diritto poteva essere fatto valere non prima della entrata in vigore della nuova disciplina, ossia dall'1/10/2003, richiamando all'uopo giurisprudenza di cassazione sulla decorrenza della prescrizione da quando il soggetto danneggiato, usando la ordinaria diligenza, avrebbe potuto avere sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. Si dolevano poi della durata del processo nel quale, a seguito di espletata attività istruttoria e affidamento di consulenza tecnica, si intendevano superate implicitamente le questioni preliminari; e, nel merito, ripercorrevano le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano ricordato della presenza di tubi di eternit, della copertura del tetto in amianto, della mancanza di mascherine protettive sul volto dei lavoratori, della mancanza di impianti di areazione, e rammentavano le osservazioni del consulente tecnico sulla effettiva pericolosità ambientale dei luoghi e la presenza di polveri di amianto in grado superiore ai limiti di legge con esposizione, per tutti i ricorrenti, alle fibre di amianto in misura superiore alla media annuale tollerabile (concentrazione superiore allo 0,100 ff/cc), ancorché non risultasse compiuto da INAIL o da CONTARP un accertamento tecnico sui luoghi e sulle strutture inquinanti. Concludevano per l'accoglimento dell'appello per tutti i ricorrenti, anche per il sig. Ciliberti formalmente assunto nel 1993 ma di fatto



dipendente dal 1983 benché assunto da altra ditta di proprietà dei titolari dell'Eudecor, con vittoria di spese.

Regolarmente notificato l'atto di appello, non si costituiva in giudizio la società Eudecor, fallita; invece si costituivano i due enti assistenziali. L'INPS segnalava la ricorrenza anche del termine decadenziale avendo i ricorrenti maturati i requisiti contributivi ai fini pensionistici anche prima del 2003 ed avendo prestato attività lavorativa non continuativamente per un decennio essendo presenti periodi di interruzione di attività sul loro estratto contributivo; l'INAIL rimarcava il proprio difetto di legittimazione passiva sulla cui parte di pronuncia di primo grado si era formato il giudicato non essendo oggetto di motivo di appello ed essendo solo l'INPS titolare del rapporto sostanziale controverso.

All'udienza del 25 novembre 2019, già disposta con ordinanza del 15/4/19 l'acquisizione dei certificati di pensione e degli estratti contributivi completi, sentite le parti ed esaminati gli atti, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio, emettendo all'esito sentenza come da dispositivo.

L'appello è **infondato** e va respinto per le seguenti ragioni.

Va preliminarmente osservato che alla data di presentazione della domanda amministrativa INPS, ricevuta dall'ente il 16/7/2012, volta a conseguire l'applicazione dei benefici ex art. 13 comma 8 L.257/92, tutti i ricorrenti avevano già presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione qualificata (domande del 14/6/2005), con esplicito ed unico riferimento al periodo lavorativo svolto presso lo stabilimento Eudecor di Salerno; la finalità della domanda, per chi era non era ancora in pensione, volgeva al riconoscimento della rivalutazione contributiva in vista di un prepensionamento previo accredito percentuale maggiorato dei periodi di lavoro effettivamente svolti in esposizione all'amianto e, per chi era già in pensione, si intendeva volta ad una rivalutazione dei ratei pensionistici tenuto conto del computo di una maggiorazione contributiva spettante.

Dalla lettura degli estratti contributivi e certificati di pensione risulta per tutti la cessazione dell'attività di lavoro dipendente in Eudecor al più tardi alla data del 20/8/2000, mentre alcuni avevano già cessato la propria attività al novembre del 1999 (Ceruso, Papa, Puglia, Senatore) o del 1998 (Vicinanza), oppure avevano proseguito l'attività presso altre ditte o in altri settori (come titolare di impresa di Di Giuseppe, o iscritto in gestione separata il Barella), altri erano entrati in pensione in epoca successiva dopo aver lavorato presso altre ditte (a luglio 2010 Avagliano Rachele, od a maggio 2019 Avagliano Gaetano,



o a febbraio 2014 il Capriglione, o a febbraio 2005 il Laiso, od a marzo 2000 il Ciliberti) oppure risulta che fruivano di pensione di vecchiaia ancor prima (il Fedullo dal dicembre 1993).

Per tutti, però, l'aver fatto riferimento nella domanda INAIL all'attività svolta presso la ditta Eudecor identifica con certezza il luogo ed il periodo di esposizione all'amianto che, per tutti, si ferma al più tardi alla data del 20/8/2000 in coincidenza con il fallimento dichiarato il 18/8/2000, ed è a quest'epoca la maturazione del diritto ad invocare la maggiorazione contributiva ex lege 257/92, sia per chi era ancora in servizio, sia per chi aveva terminato prima di quella data. Dalla prova testimoniale e dalla consulenza tecnica, in primo grado, si è appreso che il materiale eternit era presente sia nelle coperture del capannone (in lamiera) che fra i prodotti commercializzati (tubazioni sottoposte a taglio, vasche, grondaie, canne fumarie, serbatoi). La circostanza della esposizione all'amianto era dunque nota ai ricorrenti, addetti sia a mansioni di concetto (impiegati) che operaie (come magazziniere, manovale, carrellista), e non si tratta soltanto di una circostanza soggettiva, ma di una condizione ambientale oggettivamente rilevabile e conclamata almeno alla data di chiusura dello stabilimento, quale momento conclusivo di attività causativa dell'esposizione, ma anche quale momento iniziale della rilevazione dei requisiti per fruire del trattamento di benefici di cui alla legge del 1992.

La decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto alla maggiorazione contributiva non è quindi ricollegabile alla domanda INAIL, volta al diverso accertamento delle condizioni di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro, né ad essa è assimilabile la domanda amministrativa di benefici contributivi (cfr. Cass. Sez. 6 – L., ord. n.177989 del 8/9/2015: *"In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'Inps, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'Inail."*).

Orbene, la domanda amministrativa all'INPS è intervenuta per tutti al mese di luglio 2012 (spedizione raccomandata cumulativa il 6/7/12, ricevuta il 16/7/12), ben oltre il termine ordinario decennale di prescrizione del diritto, maturatosi dalla cessazione del periodo di lavoro con esposizione qualificata alle polveri di amianto, situazione di fatto a



partire dalla quale può essere esercitato il diritto ad accertare la sussistenza delle condizioni per una maggiorazione contributiva valevole ad anticipare il pensionamento, prima ancora del maturarsi della condizione giuridica del pensionamento stesso valevole a maggiorarne il rateo.

Premesso che il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica quale conseguenza del presupposto riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto, integra un beneficio dotato di una sua individualità ed autonomia, siccome riconosciuto in presenza di condizioni diverse da quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie (Cass. Sez. Lav., sent. n. 12087 del 16/5/2017), sicché non è imprescrittibile come il diritto a pensione ma soggiace anch'esso al termine di decadenza sostanziale di cui all'art. 47 DPR 639/1970 ed è applicabile anche alle domande giudiziali di rivalutazione contributiva avanzate da soggetti già pensionati (cfr. pure Cass. sez. 6 –L., ord. n. 19029 del 17/7/2018), va osservato, come più di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto la domanda amministrativa della prestazione all'ente erogatore ex art. 7 L.533/73 *“è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art.443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo”* (cfr. Cass. Sez. 6 – L. ord. n.11438 del 10/5/2017); e si tratta di principi riaffermati dalla Suprema Corte con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all' I.N.P.S. (cfr., tra le altre, Cass. n. 3746 del 2016, n. 25056 del 2015, n. 16152 del 2015, n. 24787 del 2014, n. 22113 del 2014, n. 21973 del 2014).

La domanda giudiziale è quindi ammissibile in presenza di una domanda amministrativa all'INPS, ineludibile per interpretazione sistematica di carattere generale



fondata su un dato normativo, non su interpretazioni giurisprudenziali susseguitesesi nel tempo, per cui non sarebbe neppure corretto discutere di overruling, non essendo mai stata esclusa da alcuna norma di legge la necessità della preventiva domanda amministrativa per fruire dei benefici previdenziali, autonomi dal diritto a pensione. Occorre però vedere se è rispettato il termine di prescrizione decennale per esercitare il proprio diritto, e non è corretto indicare il dies a quo di decorrenza in fattori soggettivi e di vulnerabile accertamento da cui dovrebbe discendere una situazione giuridicamente rilevante di diritto soggettivo, insuscettibile di adagiarsi a presunzioni di conoscenza di altri giudizi o ad opinioni di diffusione generale fra colleghi di lavoro. Non si può disancorare la consapevolezza dell'esercizio del proprio diritto da singole condizioni oggettive e soggettive, consistenti nella possibilità di avvalersi di una maggiorazione contributiva ai fini del prepensionamento ovvero di avvalersi di un accertamento postumo per un incremento del rateo pensionistico. E per quanto innanzi visto, la chiusura dello stabilimento nel quale ciascuno dei ricorrenti aveva lavorato per oltre dieci anni in un ambiente di riconoscibile presenza di materiali di amianto nella struttura ed in un settore di produttività avente ad oggetto proprio l'Eternit presente nei beni commercializzati, stoccati e lavorati, costituisce il punto centrale dell'accertamento del presupposto di fatto ex lege 257/92 per l'esercizio del proprio diritto alla rivalutazione contributiva per entrambe le finalità della domanda (pre- o post- pensione), ed al quale tutti hanno fatto riferimento nella rappresentazione dei dati curriculari allegati alla propedeutica domanda INAIL del giugno 2005 di riconoscimento della esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali. Si tratta dunque di valorizzare una conoscenza tecnica posta alla base della tutela dei diritti soggettivi del lavoratore, e non di introdurre presunte fonti di consapevolezza dell'esposizione all'amianto. Un conto è la consapevolezza tecnica e giuridica della titolarità dei propri diritti, un conto è l'accertamento della loro lesione. Rientra in quest'ottica anche l'esigenza di certezza del diritto e, ai fini di stabilità del bilancio dell'ente erogatore, l'esigenza di certezza dei capitoli di spesa gravanti sullo Stato (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. n. 21039 del 23/8/2018: *"In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata."*).



Nei termini suesposti, dunque, per tutti la domanda amministrativa all'INPS doveva essere presentata entro il mese di agosto 2010, alla scadenza dei dieci anni dalla cessazione dell'attività presso Eudecor (agosto 2000), ancorché non fosse stata ancora esitata la procedura INAIL volta ad accertare non il diritto alla rivalutazione ma il dato tecnico della esposizione qualificata. La sentenza appellata che ha respinto la domanda dei ricorrenti per intervenuta prescrizione va dunque confermata.

Egualemente va confermato il difetto di legittimazione passiva di INAIL, neppure oggetto di gravame, relativo dunque ad un capo della sentenza su cui si è formato il giudicato; di talché la notifica dell'appello all'ente assicurativo si pone come mera denuntiatio litis, circostanza che riverbera i suoi effetti sulla estraneità dalla statuizione in ordine alle spese di lite, che, per soccombenza, restano solidalmente a carico degli appellanti ed in favore soltanto di INPS, liquidate come da dispositivo, per valore indeterminabile in grado di appello, con istruttoria, nel minimo. Resta ferma la statuizione del primo grado anche sul riparto delle spese per onorari di CTU.

Riguardo alla sanzione per contributo unificato, la sentenza della Suprema Corte n. 26907/2018 ha precisato che, esclusa l'attribuzione al giudice civile di un ruolo di natura amministrativa e, quindi, di responsabilità per la relativa pretesa erariale, gli si richiede ai sensi dell'art. 13 co.1-quater dpr 116/2002 *“l'attestazione di avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o come di respingimento integrale”*. *Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell'ambito dei poteri inerenti la sua jurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione, sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità o come di respingimento integrale. Ne consegue ulteriormente che, tanto nel caso di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di respingimento integrale, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti*”. Nel caso di specie, a seguito della presente pronuncia di rigetto dell'appello, ricorrono astrattamente i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato pagato all'epoca della instaurazione del giudizio di secondo grado.



P.Q.M.

- a) rigetta l'appello.
- b) condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite in favore di INPS, che si liquidano in complessivi Euro 5.338,00 per il presente grado, oltre accessori se dovuti, come per legge.
- c) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della astratta sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la propria impugnazione.

Così deciso in Salerno, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2019.

Il consigliere rel.,

dr. Attilio Franco Orio

Il Presidente,

dr. Maura Stassano

